



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo U. Foscolo

Cod. Min. REIC81500Q - Cod. Fisc. 80022670352 - Cod. Univoco Ufficio IPA **UFDYZZ**
42010 TOANO – Via Matilde di Canossa n. 23 – Tel. 0522/805127 – 805112 – Fax 0522/805112
<http://www.ictoano.edu.it> – E-mail reic81500q@istruzione.it – PEC reic81500q@pec.istruzione.it

Ai docenti
Al personale ATA
Istituto Comprensivo
"U. Foscolo" di Toano (RE)

Al DSGA
All'albo

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021 n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, **estende l'obbligo vaccinale al personale della scuola.**

- L'obbligo vaccinale, di cui all'art. 4 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, decorre **dal 15 dicembre 2021.**
- Dalla data del 15 dicembre 2021, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative nella scuola e i dirigenti scolastici ne assicurano il rispetto; in particolare essi verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche attraverso il certificato vaccinale.
- L'adempimento dell'obbligo comprende il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose, oppure dose unitaria conseguente alla manifestazione della malattia) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. Decadrà pertanto la possibilità, finora praticata, di lavorare tramite green pass (della validità di 48 ore) ottenuto tramite tampone.
- Nei casi in cui, al 15 dicembre 2021, non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa (esenzione la cui durata è stata prorogata fino al 31 dicembre, ma di cui non è stata modificata la modalità di rilascio), oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
- In caso di presentazione di documentazione attestante la prenotazione di vaccinazione, i dirigenti invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre

Firmato digitalmente da MORENA BIZZARRI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo U. Foscolo

Cod. Min. REIC81500Q - Cod. Fisc. 80022670352 - Cod. Univoco Ufficio IPA **UFDYZZ**
42010 TOANO - Via Matilde di Canossa n. 23 - Tel. 0522/805127 - 805112 - Fax 0522/805112
<http://www.ictoano.edu.it> - E-mail reic81500q@istruzione.it - PEC reic81500q@pec.istruzione.it

giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione i dirigenti scolastici accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato.

- L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
- I dirigenti scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.
- Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa erogata dal Prefetto (da 600 a 1500 euro); restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
- A decorrere dal 15 dicembre 2021, la validità della certificazione verde è stata riportata a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, intendendo per esso anche la data del richiamo.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Morena Bizzarri